



COMUNE DI COASSOLO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

ORDINANZA

N. 21 DEL 26/09/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, CON CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA PIAZZA COMUNALE SITUATA DAVANTI ALLA CHIESA DELLA FRAZIONE DI SAN PIETRO E DEL RELATIVO RACCORDO ALLA S.P. 26, NELLA GIORNATA DEL 01.10.2026 (ED IN CASO DI MALTEMPO IL 02.10.2026) DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.00, A SEGUITO DI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE PERICOLOSE

IL SINDACO

- ◆ Vista la richiesta avanzata dal titolare dell'Azienda Agricola Forestale MENSONE CAMP Fabrizio, corrente sede a Coassolo Torinese (TO) in Via Case Camp 399, protocollata al n° 4671 in data 22.09.2026 presso il registro comunale;
- ◆ Visto il sopralluogo espletato dalla Polizia Locale di questo Ente in data odierna;
- ◆ Constatato che sul terreno privato appartenente al sig. CASASSA VIGNA GIOVANNI, posto a monte della strada che collega la piazza della Chiesa della Frazione San Pietro alla S.P.26, sono presenti piante ad alto fusto e numerose canne di bambù le quali creano problemi alla sottostante viabilità ordinaria;
- ◆ Attesa la necessità di rimuovere situazioni di pregiudizio ed incolumità pubblica sul citato tratto di strada comunale su indicato;
- ◆ Valutato che per espletare detti lavori in sicurezza da parte del personale della richiedente Azienda Forestale, occorre occupare l'intera sede stradale con appositi mezzi meccanici;
- ◆ Tenuto conto che i citati lavori, verranno posti in essere dalla su indicata Azienda Forestale nella giornata di giovedì 01.10.2026 (ed in caso di maltempo venerdì 02.10.2026), con orario 07.30 – 18.00;
- ◆ Considerate le esigenze tecniche di sicurezza;
- ◆ Avvertita la necessità di promuovere una più corretta razionalizzazione della viabilità, nonché tutelare la sicurezza di chi transita sulla succitata strada comunale;
- Vista la necessità di delimitare da parte dell' dell'Azienda Agricola Forestale MENSONE CAMP Fabrizio, su rubricata, lo spazio e le aree di lavoro mediante il collocamento di transenne ed appositi segnali, (nastro segnaletico, informative ecc.) il divieto di accesso/transito alla zona di cantiere, segnalando altresì in precedenza la chiusura viaria mediante posa di debita cartellonistica provvisoria a norma di Legge
- ◆ Considerato che il personale dell' dell'Azienda Agricola Forestale MENSONE CAMP Fabrizio, nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, dovrà applicare le

disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

- ◆ Considerato che si tratta di un'esigenza di ordine tecnico e visti al riguardo gli art. 6 e 7 del D.L. 30 aprile 1982 n° 285 relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
- ◆ Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;
- ◆ Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per il 01.10.2026 (ed in caso di maltempo il 02.10.2026) dalle ore 07.30 alle ore 18.00

la limitazione della circolazione stradale mediante l'istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione coatta a seguito della temporanea chiusura al traffico (escluso i mezzi di soccorso, vigilanza e/o autorizzati) della strada comunale che collega la piazza della Chiesa della Frazione San Pietro si raccorda con S.P.26

- (1) **All'Azienda Agricola Forestale MENSONE CAMP Fabrizio, corrente sede a Coassolo Torinese (TO) in Via Case Camp 399, di delimitare la zona e le Aree interessate dai lavori, con transenne ed appositi segnali, (nastro segnaletico, informative ecc.) evidenziando** il divieto di accesso/transito alla zona di cantiere, presegnalando altresì la chiusura stradale mediante debita cartellonistica provvisoria a norma di Legge.
- (2) In caso di passaggio di veicoli in fase di emergenza dovranno essere posti in atto, da parte dell'Azienda Agricola Forestale MENSONE CAMP Fabrizio, tutti quegli interventi finalizzati a permettere il transito ed il passaggio di detti veicoli nel minor tempo possibile senza causare danni e/o impedimenti agli stessi.
- (3) Al personale dell'Azienda Agricola Forestale MENSONE CAMP Fabrizio, nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, l'applicazione delle disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.
- (4) In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi

sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

(5) I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori;

Nel caso di istituzione di divieti di sosta, i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione forzata) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto) dovranno essere collocati almeno 48 ore prima della decorrenza del provvedimento, in modo continuativo.

Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica dovrà essere data immediata notizia alla Polizia Locale e alla stazione Carabinieri di Lanzo Torinese.

I lavori in premessa indicati sono comunque subordinati al rispetto delle prescrizioni impartite in fase istruttoria dai vari Enti preposti, ciascuno per la propria competenza.

Si precisa che nello svolgimento delle opere (allestimenti, eventi, disallestimenti), dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza esistenti a tutela dei lavoratori e di qualsiasi soggetto terzo che possa transitare sulla pubblica via. Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte rimarranno a carico della richiedente Azienda sollevando il Comune di Coassolo Torinese ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.

A norma dell'art. 8 della stessa legge N° 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Settore Polizia Locale di Coassolo Torinese nella figura dell'APL ADROMEDO Diego;

Chiunque ne abbia interesse, che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 6/7 del Codice della Strada;

Il locale Servizio Messaggi Notificatori, è incaricato di esporre il presente provvedimento sull'albo pretorio on-line del Comune di Coassolo T.se (TO) sito in via Capoluogo n° 198 – C.A.P. 10070 www.comune.coassolo.to.it Telefono 0123-45401 Fax 0123-45617 notificandone altresì copia alle parti interessate;

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall'osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
(Firmato Digitalmente)
F.to: GUIDO BONINO